



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
Direzione Generale - Ufficio V
Via Luigi Pianciani, 32 - 00185 Roma - ☎ 0677392571 - 📠 0677392606
segreteria: rossana.cozzolino@istruzione.it - sito web: www.lazio.istruzione.it

MPI AOODRLA.Registro Ufficiale
prot. n. 27755 - USCITA

Roma, 24/09/2013

Ai Dirigenti gli Uffici Territoriali del Lazio
Loro sedi

E, p.c.

Ai Dirigenti le Istituzioni Scolastiche di
Ogni ordine e grado del Lazio
Loro sedi

Alle OO.SS. del Comparto Scuola
Loro Sedi

Oggetto: utilizzazione dei Dsga in esubero e copertura dei posti vacanti e/o disponibili di Dsga.

Considerato che al momento non risulta ancora firmato definitivamente il CCNI sulle utilizzazioni per l'a.s. 2013/14, trasmesso con lettera circolare del M.I.U.R. del 04/07/13, prot. 6894, si rende necessario e urgente comunicare comunque alcune istruzioni in relazione all'oggetto.

Utilizzazione dei DSGA in esubero.

Nelle province nelle quali l'esubero di personale è superiore alle scuole sottodimensionate si procede come indicato nella C.M. nr. 18, prot. 1587 del 04/07/13, alla quale si rinvia.

Sostituzione del DSGA nelle istituzioni scolastiche su posti disponibili e/o vacanti e affidamento della reggenza per le scuole sottodimensionate nelle province dove non si registra esubero

In relazione a quanto previsto al punto 2 della lettera circolare del Miur del 30/08/13, prot. 1878 e all'art.14 CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del 23 agosto 2012, in caso di

assenza di esubero o laddove le utilizzazioni dei DSGA disposte ai sensi del precedente punto non fossero sufficienti per il soddisfacimento del fabbisogno, gli Ambiti Territoriali Provinciali procederanno con i criteri, le modalità e i termini sotto indicati alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale A.T.A. appartenente ai profili di responsabile amministrativo o assistente amministrativo di altra istituzione scolastica dopo che i Dirigenti Scolastici abbiano esperite le procedure riportate nel predetto art. 14 ai commi 1 e 2. Nelle province in cui non esiste esubero, le scuole sottodimensionate sono affidate a DSGA di ruolo in servizio in istituti normodimensionati. Nel caso rimangono disponibili dei posti vacanti in sedi normodimensionate questi sono coperti con contratto a tempo determinato (incarico ai sensi dell'art. 47 dl CCNL in vigore).

Ai sensi quanto previsto nel citato articolo 14 ai commi 1 e 2 e a quanto sopra espresso, si precisa che qualora risultano in servizio nella stessa istituzione scolastica più beneficiari della prima e/o della seconda posizione economica, l'incarico sarà conferito al personale meglio graduato sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria provinciale degli aventi diritto a cui si aggiungono i punteggi e precedenze come sotto riportato al successivo punto 2:

1. i Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali del Lazio invieranno una comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche di competenza, al fine di rendere nota ai responsabili amministrativi ed agli assistenti amministrativi con contratto a tempo indeterminato, la possibilità di presentare all'Ambito Provinciale stesso, entro il termine che sarà fissato dall'ufficio provinciale, una domanda, secondo il modello allegato (Modello "S" e Scheda "S"), volta all'inserimento nella graduatoria provinciale, utile per la copertura dei residui posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico. Nella domanda possono essere indicati i distretti scolastici e/o le istituzioni scolastiche dove si chiede l'incarico, secondo l'ordine di preferenza espresso dall'interessato;
2. l'Ambito Territoriale Provinciale graderà le domande pervenute sulla base dei seguenti punteggi e precedenze, procedendo all'utilizzazione nei confronti del personale in possesso dei titoli culturali di accesso al profilo di area D di cui alla tabella B allegata al CCNL del 29/11/2007 ed escludendo chi ha, nella propria scuola, rifiutato l'incarico conferibile ai sensi dell'art. 47 del citato contratto o in quanto beneficiario della prima posizione economica, in via prioritaria e nell'ordine:
 1. assistenti amministrativi titolari della seconda posizione economica, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria provinciale degli aventi diritto anche in relazione alla maggiore anzianità nel conseguimento della posizione a cui si aggiungono i punteggi e le precedenze come di seguito riportato;
 2. assistenti amministrativi titolari della prima posizione economica, sulla base del punteggio risultante dalla graduatoria provinciale degli aventi diritto anche in relazione alla maggiore anzianità nel conseguimento della posizione a cui si aggiungono i punteggi e precedenze come di seguito riportato:
 - punteggio per il titolo di studio di accesso al profilo professionale del D.S.G.A. previsto dal CCNL del 29/11/2007 (punti 30);
 - punteggio per ogni incarico annuale conseguito, prestato nella funzione di sostituzione del D.S.G.A. e/o dell'ex responsabile amministrativo e/o dell'ex coordinatore amministrativo e/o dell'ex segretario (punti 12), qualora l'Amministrazione non abbia accertato nelle prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili. Per l'attribuzione del relativo punteggio bisognerà conteggiare almeno 180 giorni;
 - punteggio per la sostituzione di un mese o frazione superiore a 15 giorni (punti 1 al mese o frazione, fino a un massimo di punti 12 l'anno), qualora l'Amministrazione non abbia accertato nelle prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili. Per l'attribuzione del relativo punteggio bisognerà, per ciascun anno scolastico, conteggiare complessivamente le giornate di sostituzione effettuate e dividere la

somma così ottenuta per trenta. I mesi di servizio scaturenti, così come l'eventuale frazione superiore a 15 giorni, saranno valutati come sopra descritto;

- a parità di punteggio prevale la maggiore anzianità di servizio nel profilo di appartenenza che andrà dichiarata dagli interessati ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni e, qualora ulteriormente necessario, alla maggiore età anagrafica;
- ai soli fini della scelta della sede e nel rispetto del turno di nomina, la conferma, ove richiesta nella stessa scuola di servizio dell'anno scolastico precedente, dovrà precedere le nuove utilizzazioni.

Entro 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria potranno pervenire reclami per le eventuali richieste di rettifica. L'Ambito Territoriale Provinciale, contestualmente, provvede alla sostituzione nella scuola di servizio dell'assistente amministrativo utilizzato sul posto di D.S.G.A. con personale supplente secondo le disposizioni di cui all'art. 6, comma 4, del D.M. nr. 430 del 13/12/2000.

I posti lasciati liberi dovranno essere coperti dal competente Ambito Territoriale Provinciale.

In nessun caso potranno aspirare alla copertura di posti disponibili e/o vacanti coloro per i quali l'Amministrazione abbia accertato nelle loro prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili.

Incarichi di reggenza.

1. Nel caso in cui, dopo le operazioni indicate nel precedente punto non sia stato possibile provvedere alla completa sostituzione dei D.S.G.A., i Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali potranno conferire incarichi di reggenza utilizzando l'elenco di cui al successivo punto 3 e nel rispetto di quanto previsto ai punti 1 e 2. I Dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali, al fine di predisporre celermente l'elenco di cui al punto 2 senza attendere di conoscere il sussistere dell'esigenza, invieranno una comunicazione a tutte le istituzioni scolastiche di competenza, per rendere nota ai D.S.G.A. con contratto a tempo indeterminato da almeno tre anni e che non abbiano stipulato contratti di collaborazione a qualsiasi titolo con le istituzioni scolastiche, la possibilità di presentare all'Ambito Territoriale Provinciale stesso, entro il termine che sarà fissato dall'ufficio periferico, una domanda, secondo il Modello "R" e Scheda "R" allegati, volti ad ottenere eventuali incarichi di reggenza. Nella domanda possono essere indicati i distretti scolastici e/o le istituzioni scolastiche dove si chiede l'incarico di reggenza.
2. Il D.S.G.A. che presenta la domanda dovrà dichiarare, ai sensi del D.P.R. nr. 445 del 28/12/2000 e successive modifiche e integrazioni, la tipologia dei titoli posseduti e valutabili, esclusa la lettera F), ai sensi del punto I (anzianità di servizio) e, esclusa la lettera B), del punto III (titoli generali) dell'allegato 4 del CCNI concernente le utilizzazioni. Saranno valutati soltanto i titoli dichiarati nella scheda allegata alla domanda. Dopo la pubblicazione dell'elenco provinciale provvisorio, eventuali reclami dovranno pervenire all'Ambito Territoriale Provinciale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione dello stesso.
3. L'elenco definitivo redatto ai sensi del punto 2 è utilizzato dal Dirigente dell'Ambito Territoriale Provinciale per il conferimento degli incarichi di reggenza. A ciascun D.S.G.A. può essere conferito per lo stesso periodo e contemporaneamente un solo incarico di reggenza, al fine di rendere compatibile l'incarico con gli impegni di servizio. In caso di parità di punteggio e quindi di posizione nell'elenco, la precedenza è attribuita sulle preferenze espresse (distretto o scuola) sulla base dei criteri di viciniorità e, qualora ulteriormente necessario, in relazione ai criteri di affinità di tipologia. In entrambe le ipotesi, il raffronto va fatto tra l'istituzione scolastica di titolarità o di servizio del D.S.G.A. e quella dove deve essere svolta la reggenza. In caso di mancata indicazione esplicita di preferenze nella domanda, da parte dell'interessato, per alcune scuole ove necessiti di nomina di un reggente, si seguirà il criterio della viciniorità.

L'assunzione dell'incarico di reggenza comporta l'impossibilità, anche in epoca successiva, di sottoscrivere, per il periodo interessato alla reggenza, contratti di collaborazione con altre istituzioni scolastiche.

4. In caso di assenze del DSGA di durata prevedibile di almeno trenta giorni, ma inferiore ad un anno, il dirigente scolastico, espletate le procedure vigenti di cui al CCNL e successive sequenze contrattuali, dovrà richiedere all'Ambito Territoriale Provinciale l'attribuzione di un incarico di reggenza da individuare tra il personale inserito nell'elenco definitivo di cui al punto 3 e con le modalità ivi richiamate. I compensi degli incarichi di reggenza dovranno far riferimento sempre alla normativa vigente. In nessun caso potranno aspirare alla copertura di posti disponibili e/o vacanti coloro per i quali l'Amministrazione abbia accertato nelle loro prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili.

I Dirigenti gli Uffici Territoriali, in relazione alle diverse realtà locali, sono invitati di procedere a quanto di competenza.

IL DIRIGENTE

F.to G. Minichiello